



UNIVERSITA'
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE

Anno Accademico 2017/2018

n. 67 del 18 gennaio 2018

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORIFICI DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

IL RETTORE


- Visto** il T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare gli artt. 111 e 169;
- Vista** la Legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'art. 15, comma 2;
- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** la delibera del Senato Accademico del giorno 29 novembre 2017;
- Vista** la delibera del Comitato Esecutivo del giorno 11 gennaio 2018;
- Ritenuto** necessario emanare il suindicato Regolamento;

DECRETA

È emanato il Regolamento per il conferimento di titoli onorifici dell'Università Campus Bio-Medico di Roma il cui testo, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.

Il Regolamento per il conferimento di titoli onorifici entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Roma, 18 gennaio 2018


Il Direttore Generale
Ing. Paolo Sormani




Il Rettore
Prof. Raffaele Calabrò

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORIFICI DELL'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Art.1 Finalità

Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, disciplina le modalità per il conferimento del titolo di Laurea e Dottorato *honoris causa*, di Laurea *alla memoria*, di Professore *Emerito* e di Professore *Benemerito* dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Art. 2 Laurea *honoris causa*

1. La Laurea *honoris causa* può essere conferita a personalità viventi, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo, unanimemente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale e abbiano contribuito in maniera significativa alle discipline per cui viene conferito il titolo, in consonanza con la Carta delle Finalità dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
2. La Laurea *honoris causa* può essere conferita soltanto in riferimento alle Lauree Magistrali. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste inerenti a persone già in possesso di una Laurea ordinaria o di una Laurea *honoris causa*, conseguita in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quella richiesta.
3. La proposta di conferimento della Laurea *honoris causa* è presentata al Rettore, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal Consiglio di Facoltà Dipartimentale cui afferisce il Corso di Studio, con delibera approvata dai due terzi dei presenti.
4. Il Rettore sottopone la proposta di conferimento della Laurea *honoris causa* all'approvazione del Senato Accademico, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Alla proposta di delibera da sottoporre al Senato Accademico, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) estratto della proposta motivata del Consiglio della Facoltà Dipartimentale che intende conferire il titolo unitamente all'esatta denominazione della Laurea Magistrale, con indicazione della classe di afferenza;
 - b) *curriculum vitae* del candidato;
 - c) eventuali relazioni da parte di studiosi del settore che illustrino la figura del candidato.
5. L'Ateneo conferisce ogni anno non più di una Laurea o di un Dottorato *honoris causa*.
6. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, è trasmessa dal Rettore al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione, all'esito del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
7. Il titolo acquisisce efficacia a seguito del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
8. Il prestigioso riconoscimento è conferito nell'ambito di una cerimonia ed è comunque prevista una *lectio magistralis* del premiato. La cerimonia si tiene, di norma, entro un anno dalla data del provvedimento autorizzativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
9. Il conferimento della Laurea *honoris causa*, rappresentando un momento significativo della vita accademica, deve essere pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione istituzionali.
10. La Laurea *honoris causa* è equiparata *ex lege* alla Laurea ordinaria.

Art. 3 Dottorato *honoris causa*

1. Il dottorato *honoris causa* può essere conferito a personalità viventi, di norma laureati, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo, unanimemente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale e abbiano contribuito in maniera significativa alle discipline per cui viene conferito il titolo, in consonanza con la Carta delle Finalità dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
2. La proposta di conferimento del Dottorato *honoris causa*, presentata al Rettore entro il 31 dicembre di ogni anno, dalla Facoltà Dipartimentale, sentito il Collegio dei Docenti del Dottorato di Riferimento, con delibera approvata dai due terzi dei presenti.
3. Non saranno prese in considerazione eventuali proposte inerenti a persone già in possesso di un diploma di Dottorato di Ricerca ordinario o *honoris causa* della stessa tipologia.
4. Il Rettore sottopone la proposta di conferimento del Dottorato *honoris causa* all'approvazione del Senato Accademico, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Alla proposta di delibera da sottoporre al Senato Accademico, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) estratto della proposta motivata del Collegio dei Docenti di Dottorato unitamente all'esatta denominazione del Dottorato;
 - b) estratto del verbale della Consiglio della Facoltà Dipartimentale che adotta la proposta;
 - c) *curriculum vitae* del candidato;
 - d) eventuali relazioni da parte di studiosi del settore che illustrino la figura del candidato.
5. L'Ateneo conferisce ogni anno non più di una Laurea o di un Dottorato *honoris causa*.
6. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, è trasmessa dal Rettore al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione, all'esito del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
7. Il titolo acquisisce efficacia a seguito del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
8. Il prestigioso riconoscimento è conferito nell'ambito di una cerimonia ed è comunque prevista una *lectio magistralis* del premiato. La cerimonia si tiene, di norma, entro un anno dalla data del provvedimento autorizzativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
9. Il conferimento del Dottorato *honoris causa*, rappresentando un momento significativo della vita accademica, deve essere pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione istituzionali.
10. Il Dottorato *honoris causa* è equiparato *ex lege* al Dottorato di Ricerca.

Art. 4 Laurea *alla memoria*

1. La Laurea *alla memoria* può essere conferita agli studenti universitari deceduti alle soglie dell'esame finale di Laurea, di norma qualora essi abbiano superato almeno i quattro quinti degli esami dello stesso Corso di Studio per cui se ne chiede il conferimento.
2. Possono richiedere il conferimento della Laurea *alla memoria*, i familiari degli studenti di cui al comma precedente o il Presidente del Corso di Studio.
3. La proposta è avanzata alla Giunta di Facoltà Dipartimentale che delibera a maggioranza.
4. La proposta è inviata al Rettore, il quale la sottopone all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
5. Se condivisa dai familiari può essere prevista una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo; per il conferimento non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo.

Art. 5**Professore *Emerito* e Professore *Onorario***

1. Il titolo di Professore *Emerito* può essere conferito ai professori ordinari che sono stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari.
2. Il titolo di Professore *Onorario* può essere conferito ai professori ordinari che sono stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, qualora abbiano prestato almeno quindici anni di servizio in qualità di professori ordinari.
3. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale di afferenza del professore ordinario al momento della cessazione, assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. La predetta proposta deve essere adeguatamente motivata, tenuto conto della considerazione della comunità accademica, della diffusione e della continuità della produzione scientifica, nonché di incarichi di prestigio ricoperti dal professore ordinario a cui si intende conferire il titolo.
4. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, è trasmessa dal Rettore al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione, all'esito del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
5. Il titolo acquisisce efficacia a seguito del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 6**Professore *Benemerito***

1. Il titolo di Professore *Benemerito* può essere conferito a personalità che abbiano contribuito in maniera significativa alle attività istituzionali dell'Ateneo e che si siano distinti in ambito sociale, civile, istituzionale ed economico.
2. Il titolo di Professore *Benemerito* viene conferito dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, all'esito del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Art. 7**Pubblicità del conferimento**

L'Ateneo procede all'aggiornamento dell'elenco dei titoli onorifici rilasciati sulla base del presente Regolamento, dandone diffusione sul sito istituzionale.

Art. 8**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore e viene pubblicato sul sito web dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto del Rettore.